

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE****del 4 febbraio 2023****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) La decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio.
- (4) La decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio <sup>(4)</sup> ha inserito nell'allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.
- (5) In data 4 febbraio 2023, con la decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio <sup>(5)</sup> il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/PESC aggiungendo nell'allegato XI altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («sotto la pari rispetto al petrolio greggio») e l'altro per i prodotti negoziati sopra la pari («sopra la pari rispetto al petrolio greggio»), ossia stabilendo il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).

<sup>(5)</sup> Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio, del 4 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 32 I del 4.2.2023, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è così modificato:

1) è soppresso il testo seguente:

«[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi];»

2) prima della tabella è inserito il sottotitolo seguente:

«**Prezzo del petrolio greggio**»;

3) sono aggiunti il sottotitolo e la tabella seguenti:

## «Prezzi dei prodotti petroliferi

Codice NC	Descrizione	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/ Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	Prezzo al barile (USD)	Data di applicazione
	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli			
2710 12	Oli leggeri e preparazioni			
2710 12 11	destinati a subire un trattamento definito	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 12 15	destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	destinati ad altri usi Benzine speciali			
2710 12 21	Acqua ragia minerale	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 12 25	altre	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	altri Benzine per motori			
2710 12 31	Benzine avio	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	altre, aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per l			

2710 12 41	aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 12 45	aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 12 49	aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 12 50	superiore a 0,013 g per l	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 12 70	Carboturbi tipo benzina	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 12 90	altri oli leggeri	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19	altre			
	Oli medi			
2710 19 11	destinati a subire un trattamento definito	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 15	destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	destinati ad altri usi Petrolio lampante			
2710 19 21	Carboturbi	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 25	altro	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 29	altri	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	Oli pesanti Oli da gas			

2710 19 31	destinati a subire un trattamento definito	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 35	destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	destinati ad altri usi			
2710 19 43	aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 46	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 47	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 19 48	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	Oli combustibili			
2710 19 51	destinati a subire un trattamento definito	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 55	destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	destinati ad altri usi			
2710 19 62	aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 66	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 %	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 67	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	Oli lubrificanti ed altri			
2710 19 71	destinati a subire un trattamento definito	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023

2710 19 75	destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	destinati ad altri usi			
2710 19 81	Oli per motore, per compressori o per turbine	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 83	Oli idraulici	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 85	Oli bianchi, paraffina liquida	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 87	Oli per cambi	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 91	Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 93	Oli per isolamenti elettrici	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 19 99	altri oli lubrificanti ed altri	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 20	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli			
	Oli da gas			
2710 20 11	aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
2710 20 16	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023

2710 20 19	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	Sopra la pari rispetto al petrolio greggio	100	5 febbraio 2023
	Oli combustibili			
2710 20 32	aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 %	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 20 38	aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 20 90	altri oli	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
	Residui di oli			
2710 91	contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023
2710 99	altri	Sotto la pari rispetto al petrolio greggio	45	5 febbraio 2023».